

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2420

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 maggio 2014 (v. stampato Senato n. 1242)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BONINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUPI)

E CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(BRAY)

—

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 28 maggio 2014*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.000 a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO (N. 2) ALL'ACCORDO SULLA SEDE TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO



Protocollo aggiuntivo (N. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della
Repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

VISTA la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto Universitario Europeo,
firmata a Firenze il 19 aprile 1972,

VISTE le modifiche alla predetta Convenzione apportate con la Convenzione
di revisione del 18 giugno e del 17 settembre 1992,

VISTO il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Istituto Universitario Europeo
allegato alla Convenzione del 19 aprile 1972,

VISTO l'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto
Universitario Europeo, firmato a Roma il 10 luglio 1975.

VISTO lo Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto
Universitario Europeo per la modifica degli articoli 10, 11 e 14 dell'Accordo del
10 luglio 1975, firmato a Firenze il 25 marzo 1976.

VISTO il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede, firmato a Firenze il 13
dicembre 1985,

VISTO il Verbale di consegna all'Istituto Universitario Europeo di Firenze relativo
alla porzione dell'immobile denominato "Villa il Poggiolo" — FIB0801 del 13
gennaio 2011, intervenuto tra "Agenzia del Demanio — Filiale Toscana e
Umbria — sede di Firenze e l'Istituto Universitario di Firenze Prot. N. 2011/148/R.I.
(qui di seguito denominato "Verbale di consegna").



CONSIDERATO che l'Istituto Universitario Europeo e le Comunità Europee hanno concluso un contratto avente per oggetto il deposito presso l'Istituto degli Archivi Storici dell'Unione Europea e la loro apertura al pubblico tramite l'Istituto Universitario Europeo,

CONSIDERATO inoltre che l'Istituto Universitario Europeo, nell'ambito delle finalità di cui alla precitata Convenzione, ha intensificato le proprie attività, anche in seguito all'adesione alla Convenzione istitutiva di nuovi Stati membri dell'Unione Europea,

CONSIDERATO che l'Atto Finale annesso alla Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto Universitario Europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, prevede alla Dichiarazione II B che il Governo italiano provvederà per gli alloggi per i ricercatori dell'Istituto

DESIDEROSI di definire le modalità di applicazione necessarie al compimento della missione dell'Istituto Universitario Europeo,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

ARTICOLO 1

Le disposizioni degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo (di seguito denominato l'Istituto), firmato a Roma il 10 luglio 1975, si applicano in ogni loro parte anche agli immobili di cui al successivo articolo 2, ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 6 dell'Accordo di sede, che non si applicano agli immobili citati all'art. 2, comma 1 lettera e) e comma 2 del presente Protocollo aggiuntivo.

ARTICOLO 2



1. Il Governo della Repubblica Italiana mette gratuitamente a disposizione dell'Istituto, i seguenti immobili:

- a) Il complesso immobiliare denominato Villa Schifanoia, sito in Firenze, Via Boccaccio dal n° 115 al n° 123.
- b) Il terreno di collegamento tra Villa Schifanoia e la sede denominata Badia Fiesolana.
- c) Il complesso immobiliare denominato Villa Salviati, sito in Firenze, Via Salviati n° 5 e 7, Via Faentina n° 261 e Via Bolognese n° 156 che sarà utilizzato dall'Istituto quale sede degli Archivi Storici dell'Unione Europea e per attività istituzionali dell'Istituto.
- d) Porzione dell'immobile demaniale denominato "Villa il Poggiolo" - Piazza Edison, 11 - 50133 Firenze, così come descritta nel Verbale di consegna e nell'allegata planimetria catastale (allegato 1).
- e) L'immobile sito in Fiesole, località Pian del Mugnone, Via Faentina 94b.

2. L'Istituto dispone inoltre dell'immobile sito in via Faentina 384/a, finanziato in parte tramite il fondo di riserva pensioni del personale dell'IUE.

ARTICOLO 3

Ad una successiva intesa tra le Autorità italiane e l'Istituto è demandata la disciplina applicabile ad ulteriori immobili, diversi da quelli menzionati all'art.2, che l'Istituto utilizza per esigenze istituzionali.



ARTICOLO 4

1. Il Governo della Repubblica Italiana provvede alla sistemazione degli immobili di cui al precedente articolo 2 ed alle forniture di attrezzature e mobilio, conformemente a quanto stabilito nell'Allegato all'Accordo di sede firmato il 10 luglio 1975 (lettera B: Immobili che devono essere messi a disposizione dell'Istituto — lettera D: Primo equipaggiamento di mobili e di attrezzature didattiche degli edifici).

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui al precedente comma e le relative spese sono a carico del Governo della Repubblica Italiana conformemente a quanto è disposto dall'Accordo di Sede all'art. 1, comma 2.

ARTICOLO 5

In materia di esenzioni fiscali si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 dell'Accordo di Sede firmato a Roma il 10/7/1975. A maggior chiarimento si precisa che l'esenzione comprende le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le imposte di bollo sugli atti e sui contratti, le accise e relative addizionali sull'energia elettrica, l'accisa sui combustibili e sul gas naturale consumati dall'Istituto per i soli usi istituzionali.

ARTICOLO 6

Al Presidente dell'Istituto, organo che dirige l'Istituto ed ha l'incarico di amministrarlo e assicurare la rappresentanza giuridica di quest'ultimo, saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori, Capi di missione diplomatica.

ARTICOLO 7



1. Il presente Protocollo aggiuntivo non può essere interpretato in modo tale da modificare la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972 con allegato Protocollo, l'Accordo di sede, firmato a Roma il 10 luglio 1975 ed il Protocollo aggiuntivo all'accordo di sede, firmato a Firenze il 13 dicembre 1985.

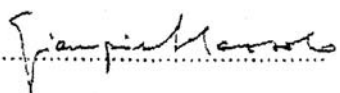
2. Nei casi in cui il presente Protocollo aggiuntivo non prevede disposizioni specifiche, si applicano la Convenzione e il Protocollo del 1972.

ARTICOLO 8

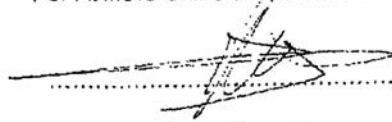
Il presente Protocollo aggiuntivo entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate di aver adempiuto tutte le formalità previste nei rispettivi ordinamenti.

Fatto a Roma, addì 22 giugno 2011, in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, ciascun testo facente fede.

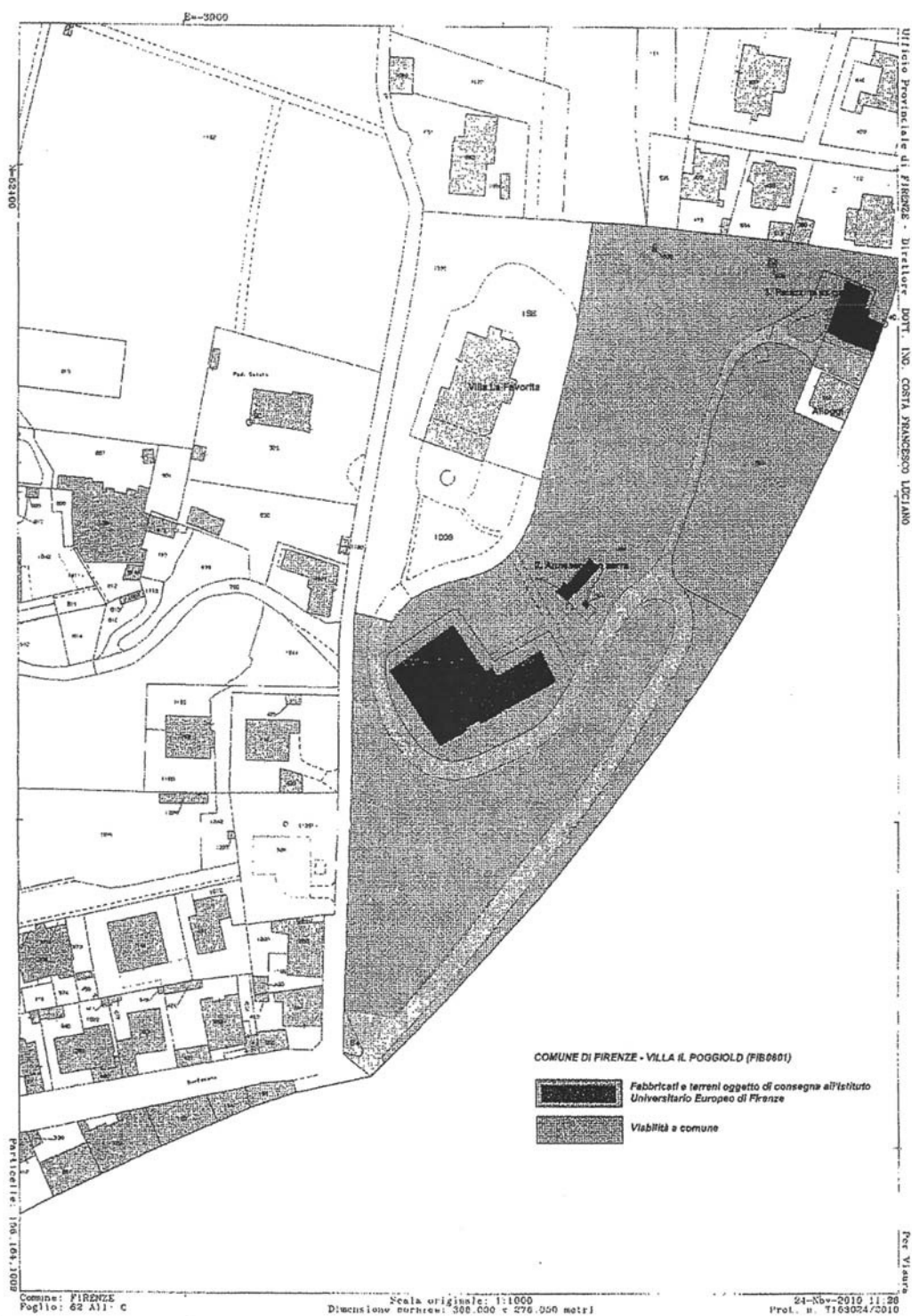
Per il Governo della Repubblica Italiana


Giampiero Massolo

Per l'Istituto Universitario Europeo


Josep Borrell





PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0021710